



*Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza*

Schema di contratto/Capitolato Tecnico

LOTTO VI

D&O

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2025

Alle ore 24.00 del : 31.12.2028

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati il 31.12 di ogni anno

Edizione 1

Allegati: n. 1

Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e
Trasparenza
(Il Rup)
Fiziana Tullio

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>D&O</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------	--

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI e descrizione attività
Art.1.1	Definizioni
Art.1.2	Descrizione dell'attività
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.2.5	Facoltà di recesso
Art. 2.6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8	Oneri fiscali
Art. 2.9	Foro competente
Art. 2.10	Interpretazione del contratto
Art. 2.11	Regolazione del premio
Art. 2.12	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 2.13	Coassicurazioni e Delega
Art. 2.14	Clausola broker
Art. 2.15	Validità territoriale
Art. 2.16	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.17	Rinvio alle norme di legge
Art. 2.18	Revisione del Prezzo
SEZIONE 3	CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 3.1	Oggetto e forma dell'assicurazione (Claims Made)
Art. 3.2	Reclami relativi a rapporti di lavoro
Art. 3.3	Pagamento o rimborso dei costi di difesa
Art. 3.4	Responsabilità Solidale
Art. 3.5	Periodo di osservazione (se previsto)
Art. 3.6	Periodo di Osservazione per le Persone assicurate cessate dal mandato o dall'incarico
Art. 3.7	Coniugi ed Eredi delle Persone Assicurate
Art. 3.8	Riduzione del danno di immagine
Art. 3.9	Sicurezza e igiene sul lavoro
Art. 3.10	Estensione a Società esterne
Art. 3.11	Partecipazione a inchieste
Art. 3.12	Protezione dei beni e della libertà personale
Art. 3.13	Spese personali in caso di ordine restrittivo
Art. 3.14	Penalità di natura privatistica
Art. 3.15	Responsabilità verso terzi derivante da infedeltà o frode dei dipendenti
Art. 3.16	Furto d'identità
Art. 3.17	Esclusioni
Art. 3.18	Alienazione della Società Principale o fusione della stessa con altra
Art. 3.19	Cessazione di una Società Controllata
Art. 3.20	Acquisizioni di Società
Art. 3.21	Costi di Difesa in caso di Inquinamento
Art. 3.22	Azioni Di Responsabilità per Violazione della Normativa in Materia di Dati Personali
Art. 3.23	Reclami relativi a rapporti di lavoro volti contro la Società
Art. 3.24	Rischio Cyber
SEZIONE 4	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1	Denuncia dei Reclami
Art. 4.2	Denuncia delle circostanze
Art. 4.3	Denuncia agli altri assicuratori interessati
Art. 4.4	Conduzione della difesa legale e nomina di legali e consulenti
Art. 4.5	Gestione del Reclamo e obblighi relativi
Art. 4.6	Diritto di Surrogazione
Art. 4.7	Disposizione finale

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

SEZIONE 1 – Definizioni e Descrizione Attività

Art.1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Atto Illecito	<p>qualsiasi azione od omissione che sia stata effettivamente commessa o si sostiene sia stata commessa con colpa lieve o grave da taluna delle Persone Assicurate, da sola o con il concorso di altri, nello svolgimento del suo mandato o delle sue funzioni, e che dia origine a un Reclamo ai sensi e per gli effetti della presente Polizza e del diritto civile e del diritto societario vigenti in Italia o nel luogo del Reclamo, ma non del diritto penale o del diritto amministrativo (tranne il caso di Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile) della legislazione italiana o di altre legislazioni.</p> <p>Questa definizione comprende anche l'“Atto illecito nei rapporti di Lavoro” che consiste in qualsiasi attuale, asserita o potenziale violazione delle norme di diritto del lavoro, o di qualsiasi contratto o preliminare di contratto, di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Società concernente a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- licenziamento, dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro; 2- illecita mancata promozione, illeciti provvedimenti disciplinari, illecita privazione di opportunità di carriera, negligente valutazione; 3- qualsiasi discriminazione e molestia sessuale, razziale, religiosa o nei confronti di portatori di handicap che si verifichi nel posto di lavoro; 4- ingiuria, calunnia, diffamazione, umiliazione, violazione della privacy, o dichiarazioni o annunci pubblicitari relativi a rapporti di lavoro. 5- violazione della privacy e diffamazione sul posto di lavoro. <p>La presente estensione non si applica con riferimento alla giurisdizione od alle leggi degli U.S.A. e del Canada, loro territori e possedimenti.</p> <p>In ogni caso, rientra in questa assicurazione soltanto l'Atto Illecito commesso non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.</p> <p>Più Atti Illeciti che siano tra loro correlati o continuati o reiterati, o siano interconnessi fra loro da un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito.</p>
Broker:	L'ATI MAG SpA/AON SpA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Circostanza:	<p>Si considera Circostanza uno o più dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un Amministratore delegato o della Società; • Qualsiasi commento o contestazione diretta, scritta, espressa, in merito alla condotta di un Amministratore o all'operato della Società da cui possa derivare una richiesta di risarcimento; • Qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un Amministratore o la Società sia a conoscenza e da cui possa derivare una richiesta di risarcimento nei confronti di un Amministratore o della Società.
Contraente:	Il soggetto che stipula la presente assicurazione per conto delle Persone Assicurate e per conto proprio nei termini previsti in questa polizza. Si applica il disposto dell'art. 1891 del Codice Civile.
Costi di Difesa:	le spese, i diritti e gli onorari legali e gli altri costi connessi, ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle Persone Assicurate, o dalla Società per loro conto,

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

	<p>con il previo consenso scritto dell'Assicuratore (consenso che non sarà negato senza giustificato motivo), per resistere a un Reclamo rientrante in questa assicurazione.</p> <p>Rientrano in questa definizione i premi o altri corrispettivi pagati per la costituzione di eventuali cauzioni o fideiussioni o altri strumenti finanziari, che dovessero essere richiesti per ricorsi in appello da taluna delle Persone Assicurate in procedimenti civili promossi contro la stessa, escluso in ogni caso l'obbligo per l'Assicuratore di reperire o provvedere a tali cauzioni, fideiussioni o altri strumenti.</p> <p>Il termine "Costi di Difesa" non comprende le spese generali della Società, né la retribuzione, le commissioni, il rimborso spese e altri compensi dovuti alle Persone Assicurate o ai dipendenti o ai componenti degli organi della Società.</p>
Danni:	<p>le somme (capitale, interessi e spese)</p> <p>che la Persona Assicurata è condannata a risarcire a seguito di procedimenti arbitrari o giudiziari, ove il lodo arbitrale o la sentenza siano immediatamente esecutivi, anche se ancora passibili di impugnazione; ovvero</p> <p>che la Persona Assicurata abbia concordato di risarcire a seguito di transazione giudiziale o stragiudiziale con il previo consenso scritto dell'Assicuratore.</p>
Dipendente:	<p>Qualsiasi persona fisica che opera o ha operato o possa operare in futuro alle dirette dipendenze della Società con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo indeterminato o determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage". Se la Società è una associazione o fondazione con scopi benefici o una società istituita per fini sociali diversi dal profitto ("non profit"), rientrano in questa definizione anche i volontari che ad essa prestano la loro opera.</p> <p>Sono esclusi da questa definizione i consulenti esterni, i professionisti indipendenti, gli agenti e chiunque non abbia un rapporto di lavoro o collaborazione esclusivamente con la Società.</p>
Franchigia	La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inquinamento:	le conseguenze dello scarico, dell'emissione, della fuoriuscita, della dispersione o dello smaltimento di sostanze inquinanti, di ogni genere di contaminazione, o dell'inosservanza da parte delle Persone Assicurate o della Società di direttive o legittime richieste di provvedere alla verifica, al monitoraggio, alla depurazione, alla rimozione, al contenimento, al trattamento, alla disintossicazione o alla neutralizzazione di sostanze inquinanti.
Massimale	<p>la massima obbligazione dell'Assicuratore a titolo di indennizzo. Il Massimale indicato nella Scheda di Copertura è un "Massimale complessivo" e rappresenta l'importo massimo per il cumulo degli Indennizzi dovuti dall'Assicuratore in relazione all'insieme di tutti i Reclami comunicati all'Assicuratore durante l'intero Periodo di Assicurazione (e durante il Periodo di Osservazione più oltre definito, ove applicabile), qualunque sia il numero dei danneggiati e delle Persone Assicurate coinvolte.</p> <p>Le somme relative a Costi di Difesa sono pagabili dall'Assicuratore in aggiunta al Massimale senza applicazione di Franchigia.</p>
Periodo di assicurazione:	il periodo indicato nella Scheda di Copertura, salvi i disposti di questa Polizza riguardanti il pagamento dei premi all'Assicuratore.

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Periodo di osservazione (opzionale):	il periodo di estensione della copertura assicurativa ai Reclami, che siano ricevuti per la prima volta dalla Persona Assicurata soltanto dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, per Atti Illeciti commessi prima di tale cessazione, ma non prima della data di retroattività convenuta e indicata nella Scheda di Copertura. Tale estensione è accordata su richiesta del Contraente con le modalità e nei termini previsti dalle Condizioni di Polizza, e decorre dalla data di cessazione del Periodo di Assicurazione per una durata da convenire.
Persona assicurata:	<p>qualsiasi persona fisica che abbia ricoperto in passato o ricopra attualmente o possa ricoprire in futuro:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) la carica di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente con procura, Consigliere di Amministrazione, Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza, componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, Revisore interno alla SOCIETA' ove consentito dalla legge, membro del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dirigente, ivi compreso il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (262/2005) o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche in una società costituita in Italia. Rientrano in questa definizione gli Amministratori non esecutivi. Non rientrano in questa definizione i revisori o auditor esterni, il liquidatore, il curatore fallimentare, il commissario straordinario o altri titolari di funzioni consimili; (ii) altre cariche direttive all'interno della Società (iii) la persona responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy") e sue successive modifiche, purché sia stato affidato l'incarico di Responsabile / amministratore; (iv) dipendente che rivesta contrattualmente la qualifica di quadro, funzionario; (v) dipendente che svolga di fatto mansioni attribuibili a qualifiche di quadro, funzionario o di dirigente, o comunque cui siano state assegnate procure, deleghe generali e/o speciali per il compimento di atti attribuibili specifiche figure previste dalla norma (a titolo esemplificativo e non limitativo Responsabile Sicurezza, Responsabile Antincendio, ecc) (vi) dipendente a cui siano attribuite, per iscritto e con carattere di continuità, comprovate funzioni direttive e di coordinamento di altri dipendenti; (vii) altri soggetti che rivestano funzioni di responsabilità formalizzate per iscritto purché legati da rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, con esclusione dei collaboratori della Società che rivestano incarichi di mera consulenza. <p>Inoltre, in caso di morte o di incapacità d'intendere e di volere di taluna delle Persone Assicurate, la presente definizione si estende a qualsiasi persona fisica che, nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario, rappresentante legale o tutore, possa essere chiamata a rispondere di un Reclamo rientrante in questa assicurazione.</p>
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Questionario:	il documento per mezzo del quale il Contraente fornisce le informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, fermo restando l'obbligo di dichiarare tutte quelle altre informazioni di cui le Persone Assicurate siano a conoscenza e che possano influire sulla decisione di offrire la copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Questionario costituisce parte integrante della presente Polizza.
Reclamo:	<p>quella che per prima, tra le seguenti, viene a conoscenza della Persona Assicurata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione:</p> <p>(i) la comunicazione fatta per iscritto alla Persona Assicurata e/o la in cui si sostiene che è stato commesso un Atto Illecito, con o senza formale richiesta di risarcimento del danno asseritamente subito;</p> <p>(ii) l'inchiesta giudiziaria promossa contro la Persona Assicurata e/o la Società in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;</p> <p>(iii) l'atto di citazione o altra domanda giudiziale, notificata alla Persona Assicurata e/o la Società ai fini di procedimenti arbitrari o giudiziari, con i quali si sostiene che sia stato commesso un Atto Illecito.</p> <p>In ogni caso, rientra in questa assicurazione soltanto il Reclamo originato da un Atto Illecito commesso non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura. Ai fini di questa assicurazione, più Atti Illeciti o più Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro, che siano tra loro correlati o siano continuati o reiterati, o interconnessi fra loro da un unico rapporto causale, costituiscono un singolo Atto Illecito e danno luogo a un unico Reclamo, indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o delle Persone Assicurate coinvolte.</p>
Scheda di copertura:	il documento annesso a questa Polizza per farne parte integrante e che contiene l'identificazione del Contraente e altri estremi generali del contratto nonché i dati relativi a questa assicurazione
Società:	<p>entrambe le seguenti:</p> <p>a) la Società Principale identificata nella Scheda di Copertura e che è Contraente di questa assicurazione;</p> <p>b) tutte e ciascuna delle Società Controllate quali sotto definite.</p> <p>"Società Controllata" - ognuna delle società, di cui la Società Principale, direttamente o indirettamente:</p> <p>I. abbia il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione; ovvero</p> <p>II. controlli la maggioranza dei voti in assemblea; ovvero</p> <p>III. posseda più del 50% del capitale sociale.</p>
Sotto-limite di indennizzo:	l'importo massimo dell'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore per una determinata voce di rischio, tale importo non è in aggiunta al Massimale sopra definito, ma è parte dello stesso.

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Art.1.2 - Descrizione dell'attività

COTRAL, è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali a COTRAL competono dunque la pianificazione, la gestione ed il controllo:

dei servizi pubblici di trasporto di linea, urbani nell'ambito della Regione Lazio per i quali si rendesse necessario l'istituzione di servizi urbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzione con gli Enti interessati;

dei servizi pubblici di linea che colleghino località poste anche al di fuori del territorio della Regione Lazio

Sempre per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, COTRAL può inoltre:

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporti pubblico o privato di persone e merci;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap; eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

COTRAL può promuovere o partecipare a società aventi come scopo l'esercizio di attività connesse o strumentali al trasporto pubblico, comprese le attività elencate nel presente articolo, qualora ciò si renda opportuno o necessario per un più efficace ed economico svolgimento di tale stessa attività.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "sub affidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuove Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali sub affidatari del servizio.

L'azienda ha ricevuto:

- **la gestione delle Linee Ferroviarie: ROMA LIDO e ROMA VITERBO via Civita Castellana**

La stessa è autorizzata all'esercizio del servizio secondo le Direttive di cui al P.I.R. 2021 edizione 2019 del 11 dicembre 2019;

Modello standard RNE (Rail Net Europe) per la descrizione dell'impianto di servizio Giugno 2018;

nonché

- **la gestione della Funicolare di Rocca di Papa**

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "sub affidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, ai medesimi patti e condizioni, una proroga BIENNALE.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smeì, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number).. Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato

Art. 2.5 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art. 2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (posta elettronica, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.11 – Regolazione del premio (se prevista)

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>D&O</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------	--

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società con cadenza trimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La compagnia si impegna inoltre a fornire accesso alla propria piattaforma informatica al fine di permettere la visione periodica dello status di ogni posizione denunciata.

Art. 2.13- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.2.14 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI MAG SpA/AON SpA il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. La gestione

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

operativa dei contratti verrà svolta dalla Società mandataria MAG SpA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12 iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. (in seguito denominato anche Broker).

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari al 7%, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Art. 2.15 – Validità territoriale

Se non diversamente convenuto, l'assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America e dei territori sotto la giurisdizione degli stessi, e del Canada

Art. 2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art. 2.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.18 – Revisione del prezzo

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il costo del Servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, rilevati annualmente dall'ISTAT (a seguire, anche «Indici di Riferimento»).

Il Contraente monitorerà l'andamento dei predetti Indici di Riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla Contraente, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli Indici di Riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Contraente provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP, contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Sezione 3 CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 3.1 - Oggetto e forma dell'assicurazione («CLAIMS MADE»)

L'assicurazione è prestata nella forma «*claims made*», vale a dire che è operante per ogni Reclamo fatto per la prima volta contro taluna delle Persone Assicurate e da questa denunciato all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto Illecito. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell'Assicuratore e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato.

L'assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa Polizza e alle eventuali condizioni particolari aggiunte con allegato o appendice, nonché nella Scheda di Copertura annessi a questa Polizza per farne parte integrante. E' inoltre soggetta al Massimale Complessivo, alle Franchigie e ai Sotto-limiti di Indennizzo applicabili, quali rispettivamente esposti nella Scheda di Copertura.

Premesso quanto sopra, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nel Questionario e nei documenti eventualmente a esso allegati e verso pagamento del premio di cui all'art.2.4 e quantificato nella Scheda di Copertura, l'Assicuratore presta le seguenti garanzie assicurative:

COPERTURA A: A FAVORE DELLE PERSONE ASSICURATE

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni le Persone Assicurate di ogni somma che esse siano tenute a pagare a titolo di Danni, a seguito di un Reclamo basato su un Atto Illecito da esse commesso nell'esercizio di taluna delle cariche previste come definite in polizza. Resta inteso che la presente Copertura A non copre i rimborsi che rientrino nella Copertura B.

COPERTURA B: A FAVORE DELLA SOCIETÀ

L'Assicuratore si obbliga a rimborsare alla Società qualsiasi somma che, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla legge, devono pagare a terzi a seguito di un reclamo contro le Persone Assicurate, basato su un Atto Illecito da esse commesso nell'esercizio di taluna delle cariche previste come definite in polizza.

COPERTURA C: RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società da richieste di risarcimento presentate direttamente contro la Società per Atti illeciti commessi dalle Persone Assicurate fino a concorrenza del Massimale complessivo.

L'Assicuratore s'impegna inoltre a pagare i Costi di Difesa sostenuti o da sostenere per la gestione dei Reclami che rientrino nell'ambito di applicazione della presente copertura.

Qualora il Reclamo o parte di esso non dovesse rientrare nei termini della presente Polizza, i Costi di Difesa pagati dall'Assicuratore devono essergli restituiti dalle Persone Assicurate in via disgiunta tra loro, ciascuna secondo quanto di propria competenza, se e nella misura in cui esse non abbiano diritto all'Indennizzo.

A parziale deroga dell'art. 3.17(e) "Esclusioni", l'Assicuratore tiene indenne la Persona Assicurata delle somme eventualmente dalla stessa anticipate in caso di Reclamo rientrante in questa assicurazione a titolo di Costi di Difesa per far fronte a inchieste o procedimenti giudiziari avviati con l'accusa di comportamento doloso o fraudolento in relazione alle responsabilità coperte con questa Polizza, a condizione

- che tali inchieste vengano chiuse senza accuse nei confronti della Persona Assicurata;
- che tali procedimenti abbiano esito favorevole alla Persona Assicurata col proscioglimento o con l'assoluzione, oppure non si concludano e non passino in giudicato a seguito di un'amnistia o della

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>D&O</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------	--

morte della Persona Assicurata imputata o di altri eventi che portino all'estinzione del presunto reato.

L'esborso massimo dell'Assicuratore per Costi di Difesa è in tutti casi limitato a non più di un quarto del Massimale o del Sotto-limite di Indennizzo applicabile al Reclamo, ai sensi dell'articolo 1917 C.C., ed è in aggiunta a tale Massimale o sotto-limite, non costituendo un Sotto-limite di Indennizzo..

Art. 3.2 – Reclami relativi a rapporto di lavoro

L'assicurazione delimitata in questa Polizza è intesa a tenere indenni le Persone Assicurate anche in caso di Reclamo derivante da Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro.

Sono esclusi dall'assicurazione gli oneri conseguenti a ordinanze o a sentenze che impongano il reintegro nella carica o nella funzione.

Art. 3.3 – Pagamento o rimborso dei costi di difesa

L'Assicuratore s'impegna inoltre:

- a) a pagare i Costi di Difesa sostenuti o da sostenere per la gestione dei Reclami che rientrino nell'ambito di applicazione della Copertura "A" prevista all'articolo 3.1;
- b) a rimborsare i predetti Costi di Difesa alla Società qualora essa li abbia anticipati per la gestione dei Reclami che rientrino nell'ambito di applicazione della Copertura "B" prevista all'articolo 3.1;
- c) a pagare i Costi di Difesa sostenuti o da sostenere per la gestione dei Reclami che rientrino nell'ambito di applicazione della Copertura "C" prevista all'articolo 3.1;

Qualora il Reclamo o parte di esso non dovesse rientrare nei termini della presente Polizza, i Costi di Difesa pagati dall'Assicuratore devono essergli restituiti dalle Persone Assicurate in via disgiunta tra loro, ciascuna secondo quanto di propria competenza, se e nella misura in cui esse non abbiano diritto all'Indennizzo.

A parziale deroga dell'art. 3.17(e) l'Assicuratore tiene indenne la Persona Assicurata delle somme eventualmente dalla stessa anticipate in caso di Reclamo rientrante in questa assicurazione a titolo di Costi di Difesa per far fronte a inchieste o procedimenti giudiziari avviati con l'accusa di comportamento doloso o fraudolento in relazione alle responsabilità coperte con questa Polizza, a condizione

- i. che tali inchieste vengano chiuse senza accuse nei confronti della Persona Assicurata;
- ii. che tali procedimenti abbiano esito favorevole alla Persona Assicurata col proscioglimento o con l'assoluzione, oppure non si concludano e non passino in giudicato a seguito di un'amnistia o della morte della Persona Assicurata imputata o di altri eventi che portino all'estinzione del presunto reato.

L'esborso massimo dell'Assicuratore per Costi di Difesa è in tutti casi limitato a non più di un quarto del Massimale o del Sotto-limite di Indennizzo applicabile al Reclamo, ai sensi dell'articolo 1917 C.C., ed è in aggiunta a tale Massimale o sotto-limite, non costituendo un Sotto-limite di Indennizzo.

Art. 3.4 – Responsabilità solidale

L'assicurazione delimitata in questa Polizza vale anche per i Danni di cui più Persone Assicurate debbano rispondere solidalmente tra loro.

Qualora la Persona Assicurata debba rispondere solidalmente con altri soggetti che non rientrano nella definizione, l'assicurazione delimitata in questa Polizza è prestata per la sola quota di diretta pertinenza della Persona Assicurata.

Art. 3.5 – Periodo di osservazione (se previsto)

Qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione l'Assicuratore o il Contraente rifiutassero di prorogare o rinnovare questo contratto, fermo quanto previsto all'art. 2.3. – "Durata del contratto", a richiesta del Contraente le prestazioni assicurative delimitate agli articoli precedenti vengono temporalmente estese dall'Assicuratore al Periodo di Osservazione, al ricorrere di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni:

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>D&O</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------	--

1. che la richiesta dell'estensione sia fatta per iscritto dal Contraente non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
2. che in tale richiesta il Contraente dichiari che non sono in vigore e non sono state stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi;
3. che entro i 45 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione il Contraente paghi il premio addizionale convenuto.
4. L'estensione al Periodo di Osservazione, se attivata, sarà soggetta alle Franchigie previste nella Scheda di Copertura, nonché al Massimale Complessivo in vigore alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, così come a ognuno dei Sotto-limiti di Indennizzo applicabili, che varranno per l'insieme di tutti i Reclami comunicati all'Assicuratore nel corso dell'intera durata del Periodo di Osservazione, anche quando tale durata sia maggiore di 12 mesi.

Per le modalità e i termini di denuncia e gestione dei Reclami e delle loro conseguenze, restano fermi e confermati i disposti degli articoli della Sezione 4 e dell'Art.2.5

Art. 3.6 - Periodo di Osservazione per le Persone assicurate cessate dal mandato o dall'incarico

Se nel corso del Periodo di Assicurazione il mandato o l'incarico della Persona Assicurata viene a cessare per sua naturale scadenza o dimissioni o pensionamento, questa assicurazione vale nei suoi confronti fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione e della durata del Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 3.5.

Tuttavia, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione questo contratto non venga prorogato o rinnovato e il Contraente non abbia richiesto l'estensione al Periodo di Osservazione, l'Assicuratore è tenuto a prestare tale estensione alle suddette Persone Assicurate non più in carica, a condizione che non siano in vigore e non vengano stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi.

L'estensione disciplinata in questo articolo:

- a. avrà una durata di 60 mesi a far data dalla scadenza del Periodo di Assicurazione;
- b. sarà soggetta alle Franchigie previste nella Scheda di Copertura, nonché al Massimale Complessivo in vigore alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, così come a ognuno dei Sotto-limiti di Indennizzo applicabili, che varranno per l'insieme di tutti i Reclami comunicati all'Assicuratore nel corso dell'intera durata dei 60 mesi del Periodo di Osservazione;
- c. non sarà operante nelle circostanze previste all'art. 3.18

Per le modalità e i termini di denuncia e gestione dei Reclami e delle loro conseguenze, restano fermi e confermati i disposti degli articoli della Sezione 4 e dell'Art.2.5

Art. 3.7 – Coniugi ed Eredi delle Persone Assicurate

L'assicurazione si estende a coprire i Coniugi e gli Eredi delle Persone Assicurate in caso di Reclamo. Nessuna copertura è prestata per un Atto Illecito commesso dai Coniugi o dagli Eredi delle Persone Assicurate. Questa estensione dell'assicurazione è soggetta a tutte le condizioni previste per le Persone Assicurate

Art. 3.8 - Riduzione del danno d'immagine

L'assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dalle Persone Assicurate o dalla Società a causa di comunicazioni divulgate al pubblico sui mezzi d'informazione a seguito di un Reclamo.

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Questa estensione dell'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sotto-limite di Indennizzo di €.200.000,00, da applicarsi all'insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 3.5).

Art. 3.9 – Sicurezza e igiene sul lavoro

L'assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere dalle Persone Assicurate, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per la loro difesa in sede civile, penale o amministrativa a seguito di Atto Illecito che dia luogo a un Reclamo attribuibile a violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Sotto-limite di Indennizzo di €.250.000,00 da applicarsi all'insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 3.5, qualunque sia il numero dei Reclami e delle Persone Assicurate coinvolte).

Art. 3.10 - Estensione a Società Esterne

L'assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa a favore delle Persone Assicurate anche quando esse, su incarico e in rappresentanza della Società Principale, ricoprano taluna delle cariche previste in una o più Società Esterne.

Per "Società Esterna" s'intende:

- I. qualunque società di cui la Contraente è titolare (beneficiario o meno) del 20% o più del capitale sociale.
- II. qualunque associazione o fondazione che abbia scopi benefici, o società di capitali istituita per fini sociali diversi dal profitto (*"non profit"*) e la cui sede sia ubicata in un territorio rientrante nei limiti della validità territoriale stabiliti all'art. 2.15.

Questa estensione dell'assicurazione è soggetta alle condizioni tutte di Polizza, ivi comprese le Esclusioni di cui all'articolo 3.17, e a ognuna delle condizioni aggiuntive che seguono:

1. L'incarico di cui al primo comma, dato dalla Società Esterna alla Persona Assicurata, deve risultare da regolare atto scritto.
2. Questa estensione non è operante nel caso in cui la Società Esterna sia già assicurata per gli stessi rischi con una o più polizze emesse dal medesimo Assicuratore del presente contratto.
3. In conformità al disposto dell'articolo 3.4, ove il Reclamo riguardi anche esponenti aziendali della Società Esterna che non rientrano tra le Persone Assicurate previste in Polizza, l'Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza delle Persone Assicurate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di responsabilità solidale, l'Indennizzo a cui l'Assicuratore è tenuto è calcolato in proporzione, ossia nel rapporto che si ottiene dividendo il numero delle Persone Assicurate coinvolte nel Reclamo per il numero di tutti i soggetti coinvolti nel Reclamo.
4. In conformità al disposto dell'articolo 3.5, questa estensione opera a secondo rischio rispetto a eventuali assicurazioni da chiunque stipulate con altri assicuratori a copertura delle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti della Società Esterna.
5. Questa estensione non è operante per Reclami fatti contro le Persone Assicurate da una qualunque delle Società Esterne, o da altri per conto di essa.
6. Questa estensione non è operante in caso di fallimento, stato di insolvenza, amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione, della Società Esterna se questa non rientra tra quelle previste al punto II di questo Articolo.
7. Questa estensione non è operante se la società esterna sia costituita al di fuori dell'Italia.
8. Questa estensione non è operante se la società esterna ha una parte o l'intero capitale quotato in borsa.

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

9. Questa estensione non è operante se la società esterna ha totale fatturato lordo cui all'ultimo bilancio approvato superiore a Euro 100.000.000,00
10. Questa estensione non è operante se l'attività principale della società esterna è una o più delle seguenti: Aviazione e rischi relativi, Industria estrattiva mineraria, petrolio e gas, Settore farmaceutico e sanitario, Settore commercio con vendita al dettaglio (solo se il patrimonio netto minore del 20% del totale attivo), Settore immobiliare (solo se il patrimonio netto minore del 20% del totale attivo), Squadre/associazioni sportive professionistiche, Organizzazioni sindacali, Smaltimento rifiuti, Istituto finanziario o comunque ente soggetto a Consob, Banca d'Italia, Ivass, Ufficio Italiano Cambi, Broker di Assicurazioni (solo se il patrimonio netto minore del 20% del totale attivo).
- L'assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa a favore delle Persone Assicurate anche quando esse, su incarico e in rappresentanza della Società Principale, ricoprano taluna delle cariche previste in una o più Società Esterne.
- Per "Società Esterna" s'intende:
- qualunque società di cui la Contraente è titolare (beneficiario o meno) del 20% o più del capitale sociale.
 - qualunque associazione o fondazione che abbia scopi benefici, o società di capitali istituita per fini sociali diversi dal profitto ("*non profit*") e la cui sede sia ubicata in un territorio rientrante nei limiti della validità territoriale stabiliti all'art. 2.15.
- Questa estensione dell'assicurazione è soggetta alle condizioni tutte di Polizza, ivi comprese le Esclusioni di cui all'articolo 3.17, e a ognuna delle condizioni aggiuntive che seguono:
11. L'incarico di cui al primo comma, dato dalla Società Esterna alla Persona Assicurata, deve risultare da regolare atto scritto.
12. Questa estensione non è operante nel caso in cui la Società Esterna sia già assicurata per gli stessi rischi con una o più polizze emesse dal medesimo Assicuratore del presente contratto.
13. In conformità al disposto dell'articolo 3.4, ove il Reclamo riguardi anche esponenti aziendali della Società Esterna che non rientrano tra le Persone Assicurate previste in Polizza, l'Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza delle Persone Assicurate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di responsabilità solidale, l'Indennizzo a cui l'Assicuratore è tenuto è calcolato in proporzione, ossia nel rapporto che si ottiene dividendo il numero delle Persone Assicurate coinvolte nel Reclamo per il numero di tutti i soggetti coinvolti nel Reclamo.
14. In conformità al disposto dell'articolo 6, questa estensione opera a secondo rischio rispetto a eventuali assicurazioni da chiunque stipulate con altri assicuratori a copertura delle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti della Società Esterna.
15. Questa estensione non è operante per Reclami fatti contro le Persone Assicurate da una qualunque delle Società Esterne, o da altri per conto di essa.
16. Questa estensione non è operante in caso di fallimento, stato di insolvenza, amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione, della Società Esterna se questa non rientra tra quelle previste al punto II di questo Articolo.
17. Questa estensione non è operante se la società esterna sia costituita al di fuori dell'Italia.
18. Questa estensione non è operante se la società esterna ha una parte o l'intero capitale quotato in borsa.
19. Questa estensione non è operante se la società esterna ha totale fatturato lordo cui all'ultimo bilancio approvato superiore a Euro 100.000.000,00
20. Questa estensione non è operante se l'attività principale della società esterna è una o più delle seguenti: Aviazione e rischi relativi, Industria estrattiva mineraria, petrolio e gas, Settore farmaceutico e sanitario, Settore commercio con vendita al dettaglio (solo se il patrimonio netto minore del 20% del totale attivo), Settore immobiliare (solo se il patrimonio netto minore del 20% del totale attivo), Squadre/associazioni sportive professionistiche, Organizzazioni sindacali,

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Smaltimento rifiuti, Istituto finanziario o comunque ente soggetto a Consob, Banca d'Italia, Ivass, Ufficio Italiano Cambi, Broker di Assicurazioni (solo se il patrimonio netto minore del 20% del totale attivo).

Art. 3.11 - Partecipazione ad inchieste

Ai fini di questo contratto per "Inchiesta" s'intende ogni indagine, investigazione, interrogatorio o accertamento condotto per iniziativa di un'autorità di controllo o di altra pubblica istituzione o di taluna delle associazioni di categoria competenti.

In caso di Inchiesta promossa nei confronti di taluna delle Persone Assicurate durante il Periodo di Assicurazione in merito alle attività esercitate dalla Società o dalle Persone Assicurate per conto della Società, l'assicurazione si estende a coprire i costi sostenuti o da sostenere per presenziare all'Inchiesta e fronteggiarla, anche con il sostegno di legali e specialisti.

Per le modalità e i termini di comunicazione dell'Inchiesta all'Assicuratore, si applicano i disposti degli articoli 4.1 e 4.3.

Qualora la Persona Assicurata coinvolta ritenga che dall'Inchiesta sia ragionevole prevedere l'insorgere di un Reclamo rientrante nei termini di questo contratto, essa è tenuta a darne avviso all'Assicuratore nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 4.2.

Art. 3.12 - Protezione dei beni e della libertà personale

L'assicurazione si estende, purché consentito dalla legge, a coprire le spese procedurali sostenute o da sostenere da taluna delle Persone Assicurate, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per ottenere l'annullamento o la revoca di un'ordinanza giudiziaria emessa durante il Periodo di Assicurazione e che comporti a carico della Persona Assicurata:

- i) la confisca, la sospensione o il congelamento dei diritti di proprietà su suoi beni mobili o immobili;
- ii) ogni genere di gravame su suoi beni mobili o immobili;
- iii) il divieto temporaneo o permanente di ricoprire la carica o di svolgere la funzione di Amministratore, Sindaco o Dirigente;
- iv) la limitazione della libertà personale per effetto di residenza coatta o detenzione;
- v) l'espulsione dal territorio a seguito di revoca del regolare status di immigrato per qualunque motivo, esclusa soltanto la condanna penale per un reato;
- vi) l'extradizione.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sotto-limite di Indennizzo di €20.000,00 (Euro ventimila) per ogni Persona Assicurata e di €40.000,00 (Euro quarantamila) per l'insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Persone Assicurate coinvolte.

Art. 3.13 - Spese personali in caso di ordine restrittivo

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata dalle spese personali sostenute in caso di provvedimenti di confisca, espropriazione o controllo, sequestro di beni immobili o proprietà personali di qualsiasi Persona assicurata, o misure restrittive della sua libertà personale. Si intendono coperte le seguenti spese personali:

1. spese scolastiche per i minori a carico;
2. rate mensili di mutuo o affitto sulla prima casa;
3. costi per utenze ivi inclusi ma non limitatamente a acqua, gas, elettricità, telefono, servizi internet;
4. premi per polizze assicurative personali, ivi incluse polizze di proprietà, vita, sanitarie.

La garanzia è prestata entro il sotto-limite pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila) in aggregato annuo

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Art. 3.14 - Penalità di natura privatistica

L'assicurazione si estende, purché ciò sia consentito dalla legge e previo accordo scritto dell'Assicuratore, a coprire le penalità di natura privatistica che la Persona Assicurata sia legalmente tenuta a pagare per effetto di un Reclamo, escluse:

- i. quelle rimborsabili dalla Società o poste a carico di questa,
- ii. quelle contrarie all'ordine pubblico e quelle che per legge o regolamento l'Assicuratore, la Persona Assicurata o la Società sono tenuti a pagare.

Questa estensione dell'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sotto-limite di Indennizzo di €4.000,00 (Euro quattromila) per ogni Persona Assicurata e di € 20.000,00 (Euro ventimila) per l'insieme di tutte le penalità emerse nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 3.5, qualunque sia il numero delle Persone Assicurate coinvolte.

Art. 3.15 - Responsabilità verso terzi derivante da infedeltà o frode dei dipendenti

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare i Costi di difesa sostenuti dalla Società derivanti da Richieste di Risarcimento rivolte alla Società da parte di un ente terzo, dove:

- i. tale Richiesta di Risarcimento sia connessa con qualsiasi perdita patrimoniale direttamente subita da parte di un terzo; e
- ii. tale perdita patrimoniale derivi direttamente da qualsiasi Atto Illecito o fraudolento commesso da un Dipendente di tale Società che abbia agito in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o Dipendente dell'ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso Dipendente o un'altra persona, a danno di tale ente terzo.

La presente garanzia è prestata con un sotto-limite di indennizzo di € 100.000,00 (Euro centomila) per ogni richiesta di risarcimento e in aggregato annuo.

Ai fini di questa garanzia, si conviene che l'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a perdite patrimoniali subite da terzi:

- che siano riconducibili direttamente o indirettamente ad atti di infedeltà commessi, in tutto o in parte, al di fuori del territorio italiano.
- indirette o consequenziali, di qualsiasi natura che risultino quale conseguenza di una perdita coperta da questa estensione.

Art. 3.16 - Furto d'identità

L'Assicuratore si obbliga a pagare tutti gli onorari, i costi e le spese ragionevolmente sostenute dalla Società per accertare l'accadimento di un fraudolento furto di identità, qualora:

- un soggetto diverso da un Soggetto Assicurato stipuli un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una Società;
- il soggetto frodato impugnasse il sopramenzionato accordo contro la Società al fine di far valere i propri interessi.

La presente garanzia è prestata con un sotto-limite di indennizzo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila) per ogni richiesta di risarcimento e in aggregato annuo.

Art. 3.17 - Esclusioni

L'Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Reclamo:

- (a) già presentato alla Persona Assicurata prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che sia stato denunciato o meno a precedenti assicuratori;
- (b) derivante da situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato Danni, che erano già note a taluna delle Persone Assicurate prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno ad altri assicuratori;
- (c) denunciato all'Assicuratore dopo la data di scadenza del Periodo di Assicurazione, salvo i casi in cui sia operativo il Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei termini

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

previsti all'articolo 3.5;

- (d) causato, occasionato o conseguente a un Atto Illecito risalente ad epoca antecedente la data di retroattività precisata nella Scheda di Copertura;
- (e) derivante, basato o attribuibile anche parzialmente ad atto doloso o fraudolento della Persona Assicurata, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 3.3 per quanto riguarda i Costi di Difesa;
- (f) che sia stato avanzato in relazione ad Atti Illeciti commessi o che si sostiene siano stati commessi in un Paese che si trovi al di fuori dei limiti territoriali indicati all'art.15. L'Assicuratore pertanto non è obbligato a rispondere per pretese fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in un Paese che si trovi al di fuori di detti limiti territoriali, oppure mediante delibazione di sentenze o ordinanze o verdetti arbitrali basati sulla legislazione di un tale Paese;
- (g) derivante, basato o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi circostanza nella quale la Persona Assicurata coinvolta abbia ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali essa non aveva legalmente diritto;
- (h) che abbia ad oggetto la restituzione da parte della Persona Assicurata di qualsiasi remunerazione che le sia stata corrisposta senza la previa approvazione della Società o dei soci o degli azionisti della stessa, ove tale previa approvazione sia richiesta dalla legge applicabile o dallo statuto o dai regolamenti della Società;
- (i) basato sul presupposto di un'inadempienza nella esecuzione di servizi professionali prestati dalla Persona Assicurata e/o dalla Società a terzi;
- (j) derivante dalla gestione fiduciaria di fondi pensionistici, piani previdenziali, assicurativi o assistenziali o programmi di "employee benefit", salvo il disposto dell'articolo 33 se applicabile;
- (k) derivante dall'offerta, la vendita o la distribuzione di titoli della Società, di una Società Controllata o di una Società Esterna, quali rispettivamente definite in Polizza;
- (l) avanzato da parte o per conto o per iniziativa:
 - I. della Società, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2393 del Codice Civile o dalle norme equivalenti della legislazione del luogo del Reclamo; ovvero
 - II. di una Persona Assicurata nei confronti di un'altra oppure di qualunque altro esponente aziendale nei confronti di una Persona Assicurata, rimanendo confermata la copertura dei Reclami relativi a Rapporti di Lavoro (*Art.3.2 et Art. 3.22 se applicabile*) avanzati da parte o per conto di Dipendenti.

Non rientrano in questa esclusione:

- i. i Reclami contro una Persona Assicurata cessata dall'incarico o dal mandato, restando però esclusi i Reclami contro tale Persona Assicurata avanzati dalla Società se questa non è quotata in borsa o altro mercato finanziario ufficiale;
 - ii. i Reclami avanzati da una Persona Assicurata cessata dall'incarico o dal mandato oppure da un ex Dipendente.
 - iii. Reclami avanzati contro una Persona Assicurata diversa dagli amministratori o dai sindaci
 - (m) che sia coperto da altra assicurazione diversa dal presente contratto, salvo il disposto dell'Art.4.3 e fermo il disposto dell'Art.3.5;
 - (n) Basata su o derivante da o attribuibile a danni a cose e/o danni a persone.
- Questa esclusione non si applicherà a:
- (i) qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a rapporti di lavoro
 - (ii) Costi di difesa fino alla concorrenza dell'importo massimo per Richiesta di risarcimento e in aggregato per il Periodo di Assicurazione pari a Eur 150.000,00. L'ammontare pagato dall'Assicuratore per tali spese andrà a ridurre il Massimale aggregato indicato al punto 6 della Scheda di Copertura di Polizza.
 - (iii) Costi di Difesa necessariamente e ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato in relazione alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato stesso, al di fuori degli Stati Uniti d'America, durante il Periodo di Assicurazione, basate sull'asserita violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (violazione colposa

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

del d.lgs n.81/2008), o una violazione di analoga normativa in qualsivoglia altro Paese, ivi inclusa la normativa sull'omicidio colposo o decesso sul luogo di lavoro (Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007) e connesse a procedimenti penali derivanti da un evento che ha dato luogo a uno o più incidenti mortali nel quale la Società è coinvolta o è sospettata di aver preso parte. Tale estensione è prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo aggregato per il Periodo di Assicurazione indicato al punto 4 della Scheda di Copertura di Polizza. L'ammontare pagato dall'Assicuratore per tali spese andrà a ridurre il Massimale Aggregato indicato al punto 6 della Scheda di Copertura di Polizza

- (o) che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la conseguenza di Inquinamento,
 - ferma la copertura dei Costi di Difesa prevista all'Art. 3.21, se applicabile,
 - e salvo il caso in cui la Persona Assicurata abbia violato i suoi doveri in materia e da ciò derivi un Reclamo per iniziativa di taluno dei soci o azionisti della Società (che non siano Persone Assicurate) esclusivamente in base alla svalutazione del capitale della Società che ne sia derivata;
- (p) che abbia ad oggetto imposte, multe, ammende, contributi a fondi pensione, contributi previdenziali, di disoccupazione o di assistenza, oppure che comporti il risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o multipla direttamente a carico della Persona Assicurata;
- (q) basato, originato o comunque riconducibile a Responsabilità Amministrativa (o equivalente in altre legislazioni) che possa gravare sulle Persone Assicurate o su qualunque altro esponente aziendale della Società, per i danni erariali arrecati con colpa grave nell'esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o nell'espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di istituzioni o enti pubblici;
- (r) direttamente o indirettamente connesso o causato o risultante anche parzialmente da:
 - I. radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare;
 - II. proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;
- (s) direttamente o indirettamente connesso o causato o risultante da taluno degli eventi di seguito menzionati, senza riguardo per altre cause o fatti che vi abbiano contribuito nel medesimo tempo o in tempi antecedenti o successivi:
 - I. guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere;
oppure
 - II. qualsiasi atto di terrorismo. Ai fini di questa clausola "atto di terrorismo" significa un atto commesso, con o senza l'uso o la minaccia della forza o della violenza, da singole persone o gruppi di persone che agiscano di loro iniziativa o per conto di un'organizzazione o di un governo, con scopi politici, religiosi, ideologici o di analogo carattere, inclusa l'intenzione di influenzare il governo e/o incutere timore nel pubblico o in una parte di esso.
- (t) che si basi, sia riconducibile, abbia origine, sia direttamente od indirettamente in connessione o attribuibile a violazioni certe o presunte, intenzionali o non intenzionali o ad infrazioni di qualsiasi brevetto, marchio, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.
- (u) che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in connessione o attribuibile ad atti di calunnia e diffamazione certi o presunti, intenzionali o non intenzionali o a qualsiasi altra forma di diffamazione o violazione della privacy.
- (v) Sanction Limitation and exclusion clause (clausola sanzioni, limitazioni ed esclusioni): Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

(w) Clausola di esclusione di Contaminazione Radioattiva e di Esplosivi Nucleari o loro componenti:

Questa polizza non copre sinistri derivanti da:

- a) perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà e le perdite o spese di qualsiasi natura da esse derivanti, nonché le perdite conseguenti
- b) responsabilità legali di qualsiasi natura provocate

Direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo, o che derivano da:

1. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari
2. proprietà esplosive, tossiche, radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari.

(x) Clausola di esclusione Rischi Guerra e Terrorismo: A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui l'Assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'Assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

Art. 3.18 - Alienazione della Società Principale o fusione della stessa con altra

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale incorra in uno dei seguenti mutamenti:

- (a) acquisizione da parte di altra società od organizzazione o fusione con la stessa,
 - (b) cessione a terzi del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto in assemblea,
- questa assicurazione rimarrà in vigore fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, a copertura dei Reclami riferiti ad Atti Illeciti commessi da taluna delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in cui uno dei predetti mutamenti abbia avuto efficacia, restando acquisito l'intero premio.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>D&O</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------	--

Art. 3.19 - Cessazione di una Società Controllata

Qualora una Società Controllata cessi di essere tale durante il Periodo di Assicurazione, nei suoi confronti questa assicurazione rimarrà in vigore fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, a copertura dei Reclami riferiti ad Atti Illeciti commessi da taluna delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in cui la Società controllata ha cessato di essere tale.

Art. 3.20 - Acquisizioni di società

Qualora durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale acquisisca o costituisca una società da considerarsi quale Società Controllata, quest'ultima rientrerà automaticamente nella definizione di "Società" a tutti gli effetti di questa Polizza a far data dalla sua acquisizione o costituzione, a condizione che

- i. il totale delle sue attività di bilancio non superi il 30% di quello della Contraente
- ii. la sua sede non sia ubicata in un territorio non rientrante nei limiti della validità territoriale stabiliti all'Art.2.15
- iii. se l'attività svolta non sia inerente i settori Aviazione e rischi relativi, Industria estrattiva mineraria, petrolio e gas, Settore farmaceutico e sanitario, Settore commercio con vendita al dettaglio, Settore immobiliare, Squadre/associazioni sportive professionistiche, Organizzazioni sindacali, Smaltimento rifiuti, Istituto finanziario o comunque ente soggetto a Consob, Banca d'Italia, Ivass, Ufficio Italiano Cambi.

Questa assicurazione sarà operante esclusivamente a copertura dei Reclami riferiti a quegli Atti Illeciti che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi da taluna delle Persone Assicurate di tale società successivamente alla data della sua acquisizione ovvero della sua costituzione da parte della Società Principale.

I disposti di questo articolo non si applicano nel caso in cui la società acquisita sia già assicurata per gli stessi rischi con polizza emessa dal medesimo Assicuratore del presente contratto.

Art. 3.21 - Costi di Difesa in caso di Inquinamento

Ferma restando l'esclusione di cui all'Art.3.17(o) in caso di Reclamo derivante da Inquinamento, l'Assicuratore si obbliga a prestare la copertura per i Costi di Difesa disciplinati all'Art.3.3 il cui ultimo comma, ai fini di questa Estensione, è sostituito dal seguente disposto:

L'esborso massimo dell'Assicuratore per tali Costi di Difesa prevede il Sotto-limite di Indennizzo di €.150.000,00 (Euro centocinquantamila), da applicarsi all'insieme di tutti i Reclami comunicati all'Assicuratore nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata nei modi e nei termini previsti all'Art.3.15), qualunque sia il numero dei Reclami e delle Persone Assicurate coinvolte.

Per le modalità e i termini di comunicazione del Reclamo all'Assicuratore, si applicano i disposti degli articoli 4.1 e 4.3. La conduzione della vertenza non viene assunta dall'Assicuratore e la Persona Assicurata nomina gli avvocati e/o altri consulenti dopo averne previamente concordato gli onorari, i diritti e le spese con l'Assicuratore. L'Assicuratore conserva la facoltà di designare, a sue spese, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli nominati dalla Persona Assicurata, la quale è tenuta a fornir loro ogni informazione e documentazione utile.

Art. 3.22 - Azioni Di Responsabilità per Violazione della Normativa in Materia di Dati Personali

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni i soggetti assicurati di ogni perdita a loro imputabile a seguito di una azione di responsabilità avente ad oggetto la violazione della normativa in materia di dati personali.

La presente garanzia è prestata con un sotto-limite di indennizzo di € 150.000,00 (Centocinquantamila) per ogni richiesta di risarcimento e in aggregato annuo.

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Art. 3.23 - Reclami relativi a rapporti di lavoro volti contro la Società

L'assicurazione si estende a tenere indenne la Società in caso di Reclamo derivante da Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro.

Sono esclusi da questa Estensione gli oneri conseguenti a ordinanze o a sentenze che impongano il reintegro nella carica o nella funzione e sono inoltre esclusi i Danni derivanti da:

- violazione delle leggi in materia di licenziamento collettivo;
- violazione dei regolamenti relativi al salario minimo, a indennità per invalidità, a indennità di disoccupazione o di pensionamento, a benefici previdenziali, a indennità di licenziamento, a programmi assicurativi di disoccupazione o compensi sostitutivi;
- impegni che siano stati assunti attraverso accordi o contratti personalizzati e che non graverebbero sulla Società in assenza di tali accordi o contratti.

Questa Estensione dell'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sotto-limite di Indennizzo 10% del Limite di polizza con il massimo di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila) che rappresenta l'importo massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall'Assicuratore in relazione all'insieme di tutti i Reclami rientranti in questa Estensione e comunicati all'Assicuratore nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione.

Art. 3.24 – Rischio Cyber

Si conviene che una perdita (come definita nella Polizza a cui questa clausola si riferisce) dovuta a un effettivo o presunto Atto Illecito (come definito nella Polizza a cui questa clausola si riferisce) causato da un Attacco Cyber o da un Incidente Cyber, saranno indennizzabili fatti salvi i termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa Polizza o qualsiasi modifica successive.

DEFINIZIONI

Sistema Informatico significa qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivo portatile), server, cloud o microcontrollore compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi dispositivo input/output, di archiviazione Dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati a, di proprietà di o gestiti dall'Assicurato o da terzi
Attacco Cyber significa un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia di o un comportamento ingannevole al fine di conseguire tali atti, che implicano l'accesso a, l'elaborazione di, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

Incidente Cyber significa:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che implicano l'accesso a, l'elaborazione di, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di relative indisponibilità parziali o totali o mancato accesso a, elaborazione di, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Sezione 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 Denuncia dei reclami

La Persona Assicurata o il Contraente deve fare denuncia scritta del Reclamo all'Assicuratore non appena ciò sia ragionevolmente possibile e comunque entro la data di scadenza del Periodo di Assicurazione. La denuncia deve contenere la narrazione dei fatti e tutte le notizie e informazioni utili, comprese date, ubicazioni e identificazione delle persone coinvolte.

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma «*claims made*», quale temporalmente delimitata in questa Polizza, l'Assicuratore respingerà qualsiasi denuncia fatta dopo la data di scadenza del Periodo di Assicurazione o dopo la data di cessazione del Periodo di Osservazione nei casi in cui tale estensione sia concordata nei modi e nei termini previsti all'articolo 3.5.

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Art. 4.2 – Denuncia delle circostanze

Nei termini fissati e con le stesse modalità previste al precedente articolo 4., la Persona Assicurata o la Società devono far denuncia all'Assicuratore di qualsiasi situazione o circostanza di cui vengano a conoscenza e che sia ragionevolmente suscettibile di causare un Reclamo. Tale denuncia dovrà essere accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune e sarà a tutti gli effetti trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli articoli che seguono.

Art. 4.3 - Denuncia agli altri assicuratori interessati

Ove esistano altre assicurazioni interessate in tutto o in parte nel Reclamo, la Persona Assicurata o il Contraente devono farne denuncia alle rispettive imprese assicuratrici e si applicano i disposti dell'Art.2.2.

Art. 4.4 - Conduzione della difesa legale e nomina di legali e consulenti

L'Assicuratore ha diritto, ma non l'obbligo, di assumere direttamente la conduzione della difesa per fronteggiare il Reclamo e di incaricare, a tal fine, previa consultazione con la Persona Assicurata o con il Contraente, avvocati e/o altri consulenti perché agiscano a nome della Persona Assicurata e nell'interesse della stessa e dell'Assicuratore.

Qualora l'Assicuratore non intenda assumere direttamente la conduzione della difesa, i legali e gli altri consulenti nominati dalla Persona Assicurata devono essere preventivamente approvati dall'Assicuratore, il quale non potrà immotivatamente negare l'approvazione.

L'Assicuratore risponde dei Costi di Difesa, quali definiti e delimitati all'Art.3.3 e 3.21, sia nel caso in cui i legali e consulenti siano incaricati dall'Assicuratore che nel caso siano nominati con le modalità predette dalla Persona Assicurata. In quest'ultimo caso l'Assicuratore ha anche facoltà di designare, a sue spese, legali e consulenti di sua scelta da affiancare a quelli nominati dalla Persona Assicurata.

Art. 4.5 - Gestione del Reclamo e obblighi relativi

Fatta la denuncia del Reclamo, tanto la Persona Assicurata quanto il Contraente sono tenuti a fornire tempestivamente all'Assicuratore tutte le informazioni e le documentazioni del caso e a prestare l'assistenza che l'Assicuratore possa ragionevolmente richiedere per la gestione del Reclamo.

La Persona Assicurata e l'Assicuratore sono tenuti a collaborare l'una con l'altro nella gestione del Reclamo; l'Assicuratore deve tenere conto delle opinioni della Persona Assicurata, la quale a sua volta non deve, senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

In caso di dissenso tra loro, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo.

E' inteso peraltro che nel caso in cui, giunti alla possibilità di definire il Reclamo con una transazione raccomandata dall'Assicuratore, la Persona Assicurata opponesse un rifiuto a procedere in tal senso, l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare più dell'ammontare per il quale aveva la possibilità di transigere, oltre ai Costi di Difesa sostenuti fino alla data in cui la Persona Assicurata ha opposto tale rifiuto, fermo in ogni caso il Massimale o il Sotto-limite di Indennizzo applicabile al caso e ferma l'eventuale Franchigia a carico della Persona Assicurata.

Art. 4.6 - Diritto di Surrogazione

L'Assicuratore, fino alla concorrenza dell'indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, è surrogato in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano alla Persona Assicurata o alla Società, le quali sono tenute a fare tutto quanto sia utile al fine di garantire e preservare tali diritti di rivalsa e a sottoscrivere tutti gli atti necessari, compresi quelli richiesti per iniziare procedimenti giudiziari a loro nome. (Art. 1916 C.C.)

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Art. 4.7– Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara, per conto delle Persone Assicurate e della Società:

1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made», a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro la Persona Assicurata durante il Periodo di Assicurazione e da essa denunciati all'Assicuratore durante lo stesso periodo;
2. di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle condizioni:

- 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Pagamento del premio
- 2.5 Facoltà di recesso
- 2.7 Forma delle comunicazioni
- 2.9 Foro competente
- 2.10 Interpretazione del contratto
- 2.14 Clausola Broker;
- 2.12 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- 2.17 Rinvio alle norme di legge
- 3.1 Oggetto e forma dell'assicurazione («CLAIMS MADE»)
- 3.4 Responsabilità Solidale
- 3.5 Periodo di osservazione (se previsto)
- 3.6 Periodo di Osservazione per le Persone assicurate cessate dal mandato o dall'incarico
- 3.17 Esclusioni (lettere a-b-c-v-w ed x)
- 3.18 Alienazione della Società Principale o fusione della stessa con altra
- 4.2 Denuncia delle circostanze;
- 4.4 Conduzione della difesa legale e nomina di legali e consulenti (2°cpv)
- 4.5 Gestione del Reclamo e obblighi relativi;

SCHEDA DI COPERTURA – che forma parte integrante del presente contratto

La Società

Il Contraente

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Allegato schema Contratto D&O SCHEDA di COPERTURA

1 Broker Incaricato	MAG SPA
2 Contraente	COTRAL SpA
3 Persone Assicurate	Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri esponenti apicali ed aziendali della Società – la Società
4 Periodo di Assicurazione	dalle ore 24 del 31.12.2025 alle ore 24 del 31.12.2028
5 Retroattività	Illimitata
6 Limite di Indennizzo <i>per sinistro ed in aggregato annuo</i>	€ 10.000.000,00
7 Limite di Indennizzo per Costi e Spese ex art. 1917	€ 2.500.000,00 in aggiunta al limite di indennizzo
8 Franchigia	NESSUNA
9 Totale attivo	vedi dati di Bilancio
10 Patrimonio Netto	vedi dati di Bilancio
11 Maggior termine per la notifica dei Reclami (Periodo di osservazione opzionale di cui all'art. 6 Sez. 2 Condizioni Particolari)	1 anno: premio addizionale pari al 30% del premio annuo 2 anni: premio addizionale pari al 60% del premio annuo 3 anni: premio addizionale pari al 90% del premio annuo 4 anni: premio addizionale pari al 120% del premio annuo 5 anni: premio addizionale pari al 150% del premio annuo 6 anni: premio addizionale pari al 180% del premio annuo
12 Estensione Territoriale	Mondo intero esclusi USA e CANADA
13 Foro competente	Domicilio del Contraente
14 Giurisdizione	Mondo intero esclusi USA e Canada
CONDIZIONI DI POLIZZA	

Cotral S.p.A.	D&O	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----	--

Esclusione Responsabilità amministrativo contabile (per Enti Pubblici o equiparati)	Sì
Esclusione rischio fallimento, insolvenza, liquidazione coatta	NO
Riduzione del danno d'immagine	€ 1.000.000,00
Sicurezza e igiene sul lavoro	€ 1.000.000,00
Protezione dei beni e della libertà personale	€ 20.000,00 per persona assicurata - € 50.000,00 per l'intero periodo di assicurazione
Spese personali in caso di ordine restrittivo	€ 10.000,00
Furto d'identità	€ 100.000,00
ESTENSIONI DI GARANZIA - VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE	
- Art. 33 Reclami relativi a rapporti di lavoro volti contro la Società	operante
- Art. 34 Copertura C Responsabilità della Società (senza sotto-limite di indennizzo)	operante
- Art. 35 Rischio Cyber	operante
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE <p>Come da dichiarazioni presenti nel questionario compilato e sottoscritto, che forma parte integrante del presente contratto.</p> <p>Si precisa che negli ultimi cinque anni non sono avvenuti sinistri o circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento</p>	